



CAMERA DI COMMERCIO
VARESE
Futuro Impresa Territorio

Determinazione n. 423 del 19/12/2024

**CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE ALL'ESTERO
E FIERE INTERNAZIONALI IN ITALIA – Anno 2025**
(codice bando 2501)

Articolo 1 – Finalità

Nell'ambito delle iniziative a sostegno della competitività delle imprese e dei territori e, in particolare, delle azioni di supporto e affiancamento alle imprese sui mercati internazionali, Camera di Commercio sostiene, attraverso l'erogazione di contributi, la partecipazione di aziende del territorio varesino a manifestazioni fieristiche all'estero e a carattere internazionale in Italia, in programma per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.

Articolo 2 – Dotazione finanziaria

Le risorse stanziare da Camera di Commercio ammontano a 400.000,00 euro a valere sul bilancio dell'anno 2025.

Camera di Commercio si riserva, con provvedimento dirigenziale, di chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse o di riaprire i termini di presentazione delle domande, in caso di mancato esaurimento delle stesse.

Articolo 3 - Soggetti beneficiari

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente bando le micro, piccole e medie imprese varesine, come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014¹, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere sede legale e/o unità locale nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Varese;
- b) essere attive e in regola con il pagamento del diritto annuale: nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati dalla Camera di Commercio, l'impresa risulti non in regola con il versamento del diritto annuale, la stessa è tenuta a regolarizzare la propria posizione entro 10 giorni lavorativi dall'apposita richiesta inviata dagli uffici camerale via PEC. Trascorso tale termine, in difetto di regolarizzazione, l'impresa è esclusa dall'ammissione al contributo;
- c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori come attestato dal DURC on line;
- d) non essere sottoposto a procedura concorsuale;
- e) non avere forniture in essere con la Camera di Commercio di Varese, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135².

Tutti i requisiti elencati dalla lettera a) alla lettera e) devono essere posseduti dal momento della presentazione della domanda e fino a quello della liquidazione.

Articolo 4 – Manifestazioni fieristiche ammissibili

Sono ammissibili al presente bando le **manifestazioni fieristiche che si svolgono nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, sia all'estero che in Italia**. Le fiere che si svolgono in Italia devono essere riconosciute internazionali dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e riportate nell'annuale "[Calendario delle manifestazioni fieristiche internazionali in Italia](#)" (scaricabile dal sito www.regioni.it > sviluppo economico > sistema fieristico).

Non sono riconosciute ai fini del contributo le partecipazioni ad iniziative non riconducibili a fiere ed esposizioni quali ad esempio convegni, workshop, seminari ecc. così come le partecipazioni a fiere "virtuali", che si svolgono in modalità online/sul web.

Articolo 5 – Spese ammissibili

Sono ammissibili le sole spese per:

- quota di iscrizione;
- locazione e allestimento di spazi espositivi.

¹ Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

² Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

Sono esclusi gli eventuali servizi e forniture opzionali (energia elettrica, pulizia spazio espositivo, assicurazioni, trasporto materiali, servizi di traduzione e interpretariato, materiale di consumo, ecc.). Non sono in ogni caso ammessi costi interni o costi di personale.

Le spese sono ammissibili al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse a eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga realmente ed effettivamente il costo senza possibilità di recupero. In quest'ultimo caso, il richiedente dovrà allegare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale si comunica il regime fiscale a cui è soggetto, completo dei riferimenti normativi circa la non recuperabilità dell'IVA.

Si precisa che tutte le spese ammissibili devono:

- essere intestate al soggetto beneficiario;
- riportare la dicitura "Spesa a valere sul Bando fiere internazionali 2025" e il codice CUP (Codice Unico di Progetto)³ assegnato nell'atto di concessione del contributo;
- essere comprovate da fatture, o documentazione fiscalmente equivalente, emesse dal fornitore dei beni/servizi;
- essere corrispondenti all'intero valore del bene/servizio (non sono ammessi pagamenti parziali);
- essere comprovate da documentazione attestante il pagamento per intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del soggetto beneficiario.

Articolo 6 – Caratteristiche dell'agevolazione e regime di aiuto

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto, nella misura e nei limiti di seguito indicati:

Soggetto beneficiario	Intensità contributo	Investimento minimo	Contributo massimo	Quota aggiuntiva rating legalità
Micro, piccole e medie imprese	30%	€ 2.500,00	€ 3.000,00	+ € 250,00
Micro, piccole e medie imprese femminili	40%	€ 2.500,00	€ 4.000,00	+ € 250,00

Le imprese femminili vengono così individuate:

- società cooperative o di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne;
- società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne;
- le imprese individuali gestite da donne.

Ai fini dell'accesso alla quota aggiuntiva riservata alle imprese in possesso del rating di legalità lo stesso deve essere posseduto al momento di presentazione della domanda.

I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 comma 2, del DPR 600/73.

Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi ai sensi del Regolamento UE n. 2023/2831. In base a tale Regolamento, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa "unica" non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre anni⁴.

I benefici del presente bando **non sono cumulabili** con altri aiuti e agevolazioni di natura pubblica riconosciuti per le stesse spese ammissibili.

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente bando si fa rinvio al suddetto Regolamento UE; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tale Regolamento.

Articolo 7 – Presentazione delle domande

La domanda di contributo può essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica **dalle ore 10.00 del 22 gennaio alle ore 12.00 del 5 febbraio 2025**, salvo eventuale chiusura anticipata dello sportello telematico per esaurimento della dotazione finanziaria.

Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo, fatti salvi i casi in cui:

³ Come previsto dal D.L. n. 13/23, convertito con modificazioni con L. 41/2023, art. 5, comma 6.

⁴ Il periodo di tre anni da prendere in considerazione è da valutare su base mobile, tenendo conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nei tre anni precedenti

- vi sia stata formale rinuncia alla precedente domanda o al contributo qualora già concesso;
- la precedente domanda non sia già stata ammessa.

In caso di presentazione di più domande è presa in considerazione soltanto l'ultima presentata in ordine cronologico, mentre le altre domande sono considerate irricevibili.

Le imprese che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti⁵ potranno essere ammesse al finanziamento solo per una domanda. In caso di presentazione di più domande, è presa in considerazione soltanto la prima presentata in ordine cronologico.

La modulistica e il link allo sportello telematico sono disponibili sul sito www.va.camcom.it alla sezione Contributi e Agevolazioni > Export. Saranno escluse le domande pervenute con modalità di trasmissione diverse da quelle qui indicate.

Alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;
- MODULO DI DOMANDA compilato in ogni sua parte e **firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente**. La mancanza del modulo di domanda o la sua sottoscrizione digitale da parte di un soggetto diverso dal titolare/legale rappresentante dell'impresa comporta l'esclusione dal contributo.

Nel caso di pratiche inviate tramite intermediario, dovrà essere allegato il modulo di procura per l'invio telematico, sottoscritto digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente e dal soggetto delegato.

Gli importi delle spese indicati nella domanda di contributo saranno vincolanti per la successiva quantificazione del contributo erogato, in quanto le spese ammesse in sede di rendicontazione finale non potranno eccedere quelle ammesse in sede di concessione.

La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Articolo 8 – Concessione dei contributi

L'assegnazione del contributo avverrà con **procedura valutativa a sportello** (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123), secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, fino a concorrenza delle risorse disponibili, fatto salvo quanto segue:

- **criterio preferenziale per l'ammissione a contributo:** il contributo sarà riconosciuto in via prioritaria alle imprese a cui non sia già stato concesso (fatta salva formale rinuncia o mancata presentazione della rendicontazione) un contributo sul medesimo bando camerale nel 2024 (codice bando 2401). In caso di mancato esaurimento delle risorse stanziato, il contributo potrà essere concesso anche alle imprese che abbiano ottenuto un contributo sul medesimo bando nel 2024.

È facoltà di Camera di Commercio richiedere via PEC all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni lavorativi dall'invio della relativa richiesta, comporta l'esclusione della domanda di contributo.

Al termine della fase istruttoria verranno formate le graduatorie finali e verranno approvati, con apposita determinazione dirigenziale gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse.

La Camera di Commercio pubblica sul proprio sito (www.va.camcom.it alla sezione Contributi e agevolazioni > Export) l'elenco delle domande ammesse e comunica via PEC a tutte le imprese richiedenti gli esiti istruttori della propria domanda di contributo.

L'istruttoria si conclude, di norma, entro 60 giorni dalla data di chiusura del bando.

Articolo 9 – Obblighi delle imprese beneficiarie del contributo

I soggetti beneficiari dei contributi sono obbligati, pena decadenza dal contributo:

- al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;

⁵ Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità, ...), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato

- b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni integrative eventualmente richieste;
- c) a sostenere effettivamente un investimento minimo non inferiore a quanto previsto all'art. 6 del Bando;
- d) a richiedere preventiva autorizzazione, adeguatamente motivata, e almeno 15 giorni prima del termine per l'invio della rendicontazione finale, dell'eventuale variazione della manifestazione fieristica per la quale l'impresa ha richiesto il contributo, scrivendo all'indirizzo PEC protocollo.va@va.legalmail.comcom.it.

Articolo 10 – Rendicontazione e liquidazione del contributo

L'impresa trasmette la rendicontazione finale mediante procedura telematica (tutte le indicazioni sono disponibili sul sito internet camerale www.va.camcom.it, alla sezione Contributi e agevolazioni > Export). La rendicontazione dovrà essere inviata dal **1° giugno 2025 al 30 gennaio 2026**, pena la decadenza dal contributo.

Alla pratica telematica di rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;
- b) ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato e in particolare:
 - MODULO DI RENDICONTAZIONE FINALE, **sottoscritto digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente**;
 - copia delle fatture e altri documenti di spesa, con l'**indicazione del codice CUP** (Codice Unico di Progetto) e la dicitura "Spesa a valere sul Bando fiere internazionali 2025";
 - quietanze di pagamento (bonifici in stato pagato/eseguito e/o estratto conto), da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione/fornitura, l'importo, le modalità e la data di pagamento;
 - certificazione Iban dell'impresa beneficiaria, su carta intestata dell'Istituto di credito.

Nel caso di fatture relative a spese sostenute prima della concessione o sostenute nei confronti di fornitori che non siano stabiliti nel territorio dello Stato italiano, il Soggetto beneficiario deve, a pena di esclusione, riportare il codice CUP nella quietanza di pagamento (se successiva alla comunicazione del CUP) oppure deve provvedere ad un'integrazione elettronica da unire all'originale, secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019. L'integrazione elettronica è possibile utilizzando il codice di autofattura/integrazione predisposto dall'Agenzia delle Entrate con "Tipo-Documento" "TD20":

- nella sezione "Dati del cedente/prestatore" vanno inseriti quelli relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura corretta;
- nella sezione "Dati del cessionario/committente" vanno inseriti quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via SDI l'autofattura;
- nella sezione "Soggetto Emittente" va utilizzato il codice "CC" (cessionario/committente).

L'integrazione elettronica deve contenere la dicitura "Spesa a valere sul Bando fiere internazionali 2025" e il codice CUP, oltre agli estremi della fattura senza CUP. In fase di rendicontazione, deve essere allegato, oltre alla fattura, anche il documento integrativo trasmesso allo SDI.

Non saranno considerate ammissibili

- le fatture prive di CUP, nel caso di spese sostenute dopo la comunicazione della concessione del contributo e del relativo CUP;
- le fatture non opportunamente integrate elettronicamente o, se non integrate elettronicamente, prive dell'indicazione del CUP in quietanza, per le spese sostenute prima della concessione o nei confronti di fornitori esteri.

Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario ai fornitori per il tramite di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Non sono ammessi:

- pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore (ad esempio permuta con altri beni o servizi);
- qualsiasi forma di autofatturazione.

È facoltà di Camera di Commercio richiedere via PEC all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni lavorativi dall'invio della relativa richiesta comporta la revoca del contributo.

Al momento della liquidazione dei contributi, le imprese dovranno aver assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni. Nel caso in cui, a seguito dei controlli sulle autocertificazioni, emergano irregolarità contributive, il contributo verrà erogato all'impresa al netto della quota di contributi non pagati, che sarà versata agli enti previdenziali e assicurativi (articolo 31 del D.L. 69/2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98).

La liquidazione del contributo si conclude, di norma, entro 30 giorni dal perfezionamento della pratica di rendicontazione, completa di tutte le integrazioni.

Articolo 11 – Controlli

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando. Nel caso di controlli a campione la percentuale di verifiche non potrà essere inferiore al 10%.

Articolo 12 – Revoca del contributo

Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:

- a) mancata partecipazione alla manifestazione fieristica;
- b) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 10;
- c) venire meno, prima della liquidazione del contributo, dei requisiti di cui all'art. 3;
- d) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
- e) mancata conservazione per un periodo di almeno 3 (tre) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo della documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- f) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 11 per cause imputabili al beneficiario;
- g) esito negativo dei controlli di cui all'art. 11.

In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite, maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Articolo 13 – Responsabile unico del procedimento (RUP)

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è la Dirigente dell'area Risorse, Organizzazione e Patrimonio, a cui è demandata l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti attuativi del presente regolamento.

Articolo 14 – Informativa sul trattamento dei dati ex art 13 Regolamento UE 2016/679

Titolare del trattamento

Si informa che, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (infra: "Regolamento"), i dati personali saranno trattati dalla Camera di Commercio di Varese in qualità di titolare del trattamento ("Titolare")

Tipi di dati oggetto del trattamento

Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui agli art. 4(1) del Regolamento, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, il numero di telefono mobile, l'indirizzo e-mail e in generale i dati di contatto dei referenti, di seguito e complessivamente solo "Dati Personali".

Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento

I Dati Personali saranno trattati, dietro specifico consenso ove necessario, per le seguenti finalità:

- adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione del contributo;
- assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali;

La basi giuridiche del trattamento per la finalità a) e b) sono rispettivamente gli artt. 6(1)(e) e 6(1)(c) e del Regolamento.

Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra indicate è facoltativo, ma in difetto non sarà possibile dare corso all'erogazione del contributo.

Destinatari e trasferimento dei dati personali

I Dati Personali potranno essere condivisi con:

- persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza;
- consulenti e istituti di credito per finalità contabili-amministrative, i quali agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento;
- soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Dati Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità.

Conservazione dei dati personali

I Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione degli adempimenti connessi alle procedure di erogazione del contributo.

I diritti

Si ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, si ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.

Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo:

- protocollo.va@va.legalmail.camcom.it

eventualmente segnalando contestualmente la richiesta al Responsabile della Protezione dei Dati:

- servizioldpo@lom.camcom.it.

In ogni caso si ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora riteniate che il trattamento dei vostri dati sia contrario alla normativa in vigore.

